

REGIONE PIEMONTE
ANAGRAFE CANINA REGIONALE (L.R. n. 18 del 19/7/2004)

Allegato 1

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE (art. 4)

Al Servizio Veterinario dell'ASL N. _____

Il / La sig./ra _____

Codice fiscale _____ nato/a _____

prov. _____ il _____ residente a _____ (cap. _____)

prov _____ in via _____ tel. _____

documento di identità tipo _____ numero _____

dichiara di detenere il cane sottodescritto di sua proprietà nel comune di⁽¹⁾ _____

_____ prov. _____ in via _____

presso⁽²⁾ _____

per il quale richiede la registrazione e identificazione tramite microchip come stabilito dalla legge Regionale n. 18/2004.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle informazioni e degli obblighi indicati a tergo del presente modulo.

ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE (art. 6)

Il / La sottoscritto/a Dr. _____ in qualità di:

Medico Veterinario ufficiale ASL n. _____

Medico Veterinario libero professionista autorizzato, iscritto all'albo provinciale di _____ con il n° _____

CERTIFICA

▪ che il cane di proprietà del/la signore/a sopra identificato/a presenta le seguenti caratteristiche:

nome del cane _____ razza⁽³⁾ _____ sesso _____

castrato/sterilizzato sì no

taglia⁽³⁾ _____ tipologia pelo⁽³⁾ _____ colore mantello⁽³⁾ _____

data di nascita _____ eventuale tatuaggio _____

segni particolari _____

cane iscritto all'ENCI con certificato genealogico n. _____

in possesso del passaporto n. _____ rilasciato il _____ dall'ASL _____

▪ di aver applicato il microchip riportante il seguente codice

spazio per apporre la fustella

▪ di non aver potuto applicare il microchip per il seguente motivo:

Luogo e data _____

Il Medico Veterinario identificatore

Firma del Proprietario

(timbro e firma)

- | |
|---|
| (1) Indicare IDEM se il cane è detenuto presso la residenza del proprietario |
| (2) Specificare domicilio, altra abitazione, fondo agricolo, sede lavorativa, etc. |
| (3) Razza, taglia, tipo e colore mantello vanno individuati tra quelli indicati nell'elenco regionale |

Allegato 1 - retro

▪ **Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.**

L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.

Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:

- ⇒ dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
- ⇒ da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.

▪ **Obblighi detentori cani.**

Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €38,00 a €232,00.

▪ **Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.**

Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da €77,00 a €464,00.

▪ **Proprietari di cucciolate.**

I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €38,00 a €232,00.

▪ **Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.**

I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

▪ **Cessione definitiva o morte del cane.**

I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

▪ **Smarrimento del cane.**

In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

▪ **Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.**

I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.

L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da €38,00 a €232,00.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina ex l.r. 18/2004 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla l.r. sopraccitata ed il mancato conferimento dei dati precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti. I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla l.r.

Titolare del trattamento :.....; Responsabile del trattamento:.....

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.